



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 20 /2016

del 03/03/16

OGGETTO: *definizione n°107/2014 promossa dall'utente
contro la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.*

Palmieri.

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- | | |
|-------|---|
| VISTA | la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “ <i>Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità</i> ”; |
| VISTA | la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “ <i>Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo</i> ”; |
| VISTO | il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “ <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> ”; |
| VISTO | l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; |
| VISTA | la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e); |
| VISTA | la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “ <i>Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti</i> ”, di seguito “Regolamento”; |
| VISTA | la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “ <i>Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori</i> ”; |
| VISTA | l’istanza dell’utente _____ io Palmieri presentata in data 29.10.2014; |
| VISTI | gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 2383/16 del 02/03/2016; |

CONSIDERATO quanto segue:

L'istanza riguardava la richiesta di rimborso dei canoni riguardanti il noleggio dell'apparecchio telefonico dagli anni 80, per un totale di €. 3.000,00, oltre alla liquidazione dell'indennizzo relativo.

Si osserva che:

L'udienza di conciliazione si è tenuta in data 29/10/2014, e si è conclusa con un accordo parziale atteso che la compagnia telefonica ha accordato lo storno del 50% della fattura n.2/14, il rimborso totale della fattura n°3/14 e lo storno della restante

posizione debitoria. L'utente ha accettato tale proposta a parziale soddisfo, e si è riservato espressamente di richiedere il rimborso dei canoni di noleggio

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 11 agosto 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19 settembre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Memorie.

L'utente in sede di presentazione dell'istanza ha rimesso il modello GU14, allegando la copia del verbale di conciliazione e la copia della fattura n.2/14 oggetto di parziale storno al 50% in sede di conciliazione.

La Telecom Italia s.p.a. ha rimesso con nota del 15.12.2014 acquisita al protocollo in pari data al . 1988/COM/14 delle memorie difensive.

L'utente, per il tramite dell'Avv. ' Romano ha prodotto le memorie di replica in data 16.12.2014 acquisite in pari data al n.2011/COM/14.

L'udienza di definizione si tenuta il 16/01/2015 e si è conclusa con un mancato accordo tra le parti.

Conclusione

Dagli atti e dai documenti trasmessi risulta che l'utente ha dato disdetta del contratto in data 01.04.2014, e nel contempo dichiara che sin dagli anni 80 l'apparecchio non era funzionato, e lo aveva comunicato alla compagnia telefonica. Nelle memorie di replica, si legge che l'apparecchio in questione era quello originale fornito dall'allora SIP, e poiché originale, nel corso degli anni tale apparecchio non era più utilizzabile a causa dell'obsolescenza tecnologica e dei guasti che lo hanno reso inservibile. Sempre nelle memorie di replica, l'utente afferma che non è in grado di fornire alcuna prova dell'avvenuta riconsegna del telefono e anche dei reclami presentati verbalmente alla compagnia telefonica.

Alla luce dei fatti e degli atti prodotti l'istanza, presentata dall'utente (

Palmieri non può essere accolta per mancanza di prove circa la presentazione dei reclami e la restituzione dell'apparecchio telefonico perché difettoso.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

L'istanza, presentata dall'utente *G. Palmieri* si ritiene debba essere rigettata per "mancanza di presupposti", stante anche l'accordo raggiunto in sede di conciliazione con il quale la compagnia telefonica correttamente ha: stornato tutte le fatture successive al 01/04/2014, (data di disdetta del contratto); stornato la precedente posizione debitoria maturata; ha stornato il 50% della fattura 02/14 afferente il bimestre dicembre 2013 e gennaio 2014 ed infine ha stornato l'intera fattura n.3/14 riguardante il bimestre febbraio e marzo 2014.

Per quanto attiene le spese di giudizio si dispone che le stesse vanno compensate tra le parti.

Si precisa inoltre:

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera AGCOM n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

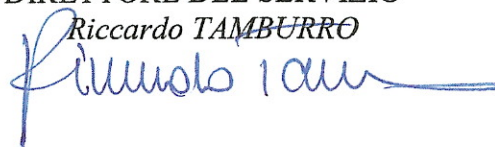
La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Molise, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Riccardo TAMBURRO


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

Regione Molise
Consiglio Regionale
Prot. 0002383/16 Del 02/03/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°107/2014

Premesso

In data 29/10/2014 è stata presentata dall'utente *[redacted]* Palmieri una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1733/COM/14, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a

L'istanza riguardava la richiesta di rimborso dei canoni addebitati in bolletta dalla compagnia telefonica afferenti il noleggio dell'apparecchio telefonico, e la richiesta del relativo indennizzo, a decorrere dal 1980 a tutto il mese di marzo 2014.

L'udienza di conciliazione si è tenuta in data 29/10/2014, e si è conclusa con un accordo parziale atteso che la compagnia telefonica ha accordato lo storno del 50% della fattura n.2/14, il rimborso totale della fattura n°3/14 e lo storno della restante posizione debitoria. L'utente ha accettato tale proposta a parziale soddisfo, e si è riservato espressamente di richiedere il rimborso dei costi di noleggio per un importo stimato di € 3.000,00 (tremila/00).

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile, pertanto l'allora incaricato quale responsabile del procedimento con nota priva di protocollo datata 17/11/2014 ha notificato alla compagnia telefonica il reclamo ed ha contestualmente fissato la data per la presentazione delle memorie (16.12.2014), delle repliche (nei due giorni successivi) e dell'udienza di discussione (19.12.2014),

La documentazione rimessa dalle parti:

L'utente in sede di presentazione dell'istanza ha rimesso il modello GU14, allegando la copia del verbale di conciliazione e la copia della fattura n.2/14 oggetto di parziale storno al 50% in sede di conciliazione.

La Telecom Italia s.p.a. ha rimesso con nota del 15.12.2014 acquisita al protocollo in pari data al . 1988/COM/14 delle memorie difensive.

L'utente, per il tramite dell'Avv. *[redacted]* Romano ha prodotto le memorie di replica in data 16.12.2014 acquisite in pari data al n.2011/COM/14.

L'udienza di definizione si è tenuta il 16/01/2015 e si è conclusa con un mancato accordo tra le parti.

Nel merito,

Dagli atti e dai documenti trasmessi risulta che l'utente ha dato disdetta del contratto in data 01.04.2014, e nel contempo dichiara che sin dagli anni 80 l'apparecchio non era funzionato, e lo aveva comunicato alla compagnia telefonica. Nelle memorie di replica, si legge che l'apparecchio

in questione era quello originale fornito dall'allora SIP, e poiché originale, nel corso degli anni tale apparecchio non era più utilizzabile a causa dell'obsolescenza tecnologica e dei guasti che lo hanno reso inservibile. Sempre nelle memorie di replica, l'utente afferma che non è in grado di fornire alcuna prova dell'avvenuta riconsegna del telefono e anche dei reclami presentati verbalmente alla compagnia telefonica.

Le memorie della compagnia telefonica, sono basate sulla mancata prova dei reclami presentati prima della richiesta di conciliazione e sulla mancata prova della riconsegna dell'apparecchio telefonico.

Conclusione.

Si ritiene che l'istanza prodotta dall'utente Palmieri non possa essere accolta, atteso che l'utente non è stato in grado di provare che l'apparecchio era stato riconsegnato e tantomeno che l'apparecchio era guasto.

E' evidente che in mancanza di prove certe circa i reclami presentati in merito al cattivo funzionamento dell'apparecchio e della restituzione dello stesso, l'istanza così come prodotta non può essere accolta, stante anche l'accordo raggiunto in sede di conciliazione con il quale la compagnia telefonica correttamente ha: stornato tutte le fatture successive al 01/04/2014, (data di disdetta del contratto); stornato la precedente posizione debitoria maturata; ha stornato il 50% della fattura 02/14 afferente il bimestre dicembre 2103 e gennaio 2014 ed infine ha stornato l'intera fattura n.3/14 riguardante il bimestre febbraio e marzo 2014.

Relativamente alle spese di giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate tra le parti.

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre